

## **Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45**

Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.

### **INDICE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Compiti della Regione

Art. 4 - Specie a protezione rigorosa

Art. 5 - Specie a raccolta regolamentata

Art. 6 - Specie per uso officinale a raccolta regolamentata

Art. 7 - Specie non soggette a limitazioni di raccolta

Art. 8 - Modalità di raccolta e trasporto

Art. 9 - Introduzioni e reintroduzioni

Art. 10 - Disposizioni generali

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Disposizioni finanziarie

#### ALLEGATI

Allegato A Specie di flora spontanea autoctona a protezione rigorosa (articolo 4, comma 1)

Allegato B Specie di flora spontanea autoctona a raccolta regolamentata (articolo 5, comma 1)

Allegato C Frutti di bosco a raccolta regolamentata (articolo 5, commi 2, 3 e 4)

Allegato D Specie per uso officinale a raccolta regolamentata (articolo 6, commi 1 e 3)

Allegato E Specie di flora spontanea autoctona la cui raccolta, ad uso familiare, commestibile od officinale, non è soggetta a limitazioni (articolo 7, comma 1)

Allegato F Specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (articolo 9, comma 2)

#### Art. 1 (Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettere d) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina.

2. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l'utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) flora spontanea: l'insieme delle specie vegetali autoctone presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni;

b) specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente presente nel territorio regionale o giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

c) specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che vi è giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

d) specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo farmaceutico;

e) reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui:

1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione;

2) sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata;

3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale;

f) introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in tempi storici;

g) lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla base dei criteri fissati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) per l'elaborazione delle liste rosse internazionali;

h) lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale monitoraggio, contenimento o eradicazione.

Art. 3  
(Compiti della Regione)

1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito denominata struttura competente:

a) salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne protegge i relativi habitat;

b) promuove interventi volti al mantenimento della flora spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione;

c) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

d) assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi predisposti dall'IUCN, l'aggiornamento, con periodicità quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare, degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonché della lista nera regionale della flora vascolare;

e) promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei giardini botanici

alpini, nonché con gli enti locali, il Museo regionale di scienze naturali e gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti.

Art. 4  
*(Specie a protezione rigorosa)*

1. Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l'eradicazione delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A.
2. E' consentita la raccolta delle specie di cui al comma 1 esclusivamente per motivi scientifico-didattici, in quantitativi limitati da determinare di volta in volta e previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.
3. E' altresì vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti. Il loro sfalcio è consentito nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.

Art. 5  
*(Specie a raccolta regolamentata)*

1. E' consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci incluse nell'allegato B, nel quantitativo giornaliero massimo di sei assi fiorali, ovvero steli fioriferi o fronde, a persona e per singola specie. Per gruppi composti da più di tre persone, il quantitativo globale massimo raccogliabile non può superare i ventiquattro assi fiorali per ogni specie.
2. E' altresì consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto.
3. La raccolta ad uso commerciale del mirtillo nero incluso nell'allegato C è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio, e non può superare il quantitativo giornaliero massimo di 4 chilogrammi.
4. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C è libera e non è soggetta al rispetto del quantitativo giornaliero massimo ivi previsto per i proprietari o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui sussistano tali specie.

Art. 6  
*(Specie per uso officinale a raccolta regolamentata)*

1. E' consentita la raccolta ad uso familiare delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale incluse nell'allegato D, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto.
2. E' altresì consentita l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne costituisca la parte più utile e ricercata, purché sia assicurata la sopravvivenza della popolazione locale.
3. La raccolta ad uso commerciale delle specie per uso officinale incluse nell'allegato D è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio. L'autorizzazione indica il luogo di raccolta, la quantità massima consentita ed eventuali ulteriori prescrizioni volte ad evitare il depauperamento della specie vegetale. Le quantità consentite possono essere ulteriormente ridotte, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito di particolari condizioni climatiche ed antropiche.
4. Chiunque effettui la raccolta deve essere munito dell'autorizzazione di cui al comma 3, da esibirsi, su richiesta, al personale preposto alla vigilanza e al controllo.

Art. 7  
*(Specie non soggette a limitazioni di raccolta)*

1. E' consentita la raccolta ad uso familiare, commestibile od officinale delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato E.
2. L'eventuale raccolta ad uso commerciale delle specie di cui al comma 1 è subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio.

Art. 8  
*(Modalità di raccolta e trasporto)*

1. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, D ed E di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici o altri simili arnesi da taglio.
2. Per la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C è vietato l'uso di rastrelli o uncini.
3. Il trasporto delle specie incluse negli allegati D ed E raccolte ad uso commerciale è subordinato a specifica autorizzazione personale rilasciata dalla stazione forestale competente per territorio, contenente l'indicazione delle singole specie, dei quantitativi, del luogo di provenienza e di destinazione, del giorno e delle ore nei quali è consentito effettuare il trasporto.
4. Chiunque trasporti quantità di flora spontanea autoctona di cui al presente articolo proveniente da acquisto deve essere in possesso di idonea documentazione giustificativa.

Art. 9  
*(Introduzioni e reintroduzioni)*

1. E' vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene negli ambienti naturali. In caso di operazioni di rimboschimento di particolare complessità, effettuate dalla struttura regionale competente in materia di foreste o da privati autorizzati, può essere ammessa l'introduzione di specie forestali alloctone o aliene.
2. La Giunta regionale può adottare eventuali misure incentivanti l'eradicazione delle specie vegetali alloctone o aliene incluse nell'allegato F.
3. Qualsiasi reintroduzione di specie vegetali autoctone nel territorio regionale, finalizzata alla conservazione della biodiversità, è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura competente, sulla base di un progetto redatto e attuato da personale tecnico qualificato in materia, in conformità a quanto disposto da leggi, regolamenti o discipline di settore comunitarie, statali o regionali, ovvero a trattati internazionali in materia di conservazione.

Art. 10  
*(Disposizioni generali)*

1. E' consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona non incluse negli allegati A, B, C, D, E e F, nel quantitativo giornaliero massimo di venti steli fioriferi a persona. Per gruppi composti da più di tre persone il quantitativo globale massimo raccogliabile non può superare gli ottanta steli fioriferi per ogni specie.
2. Le specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo.
3. Il divieto alla raccolta deve essere reso conoscibile a cura dell'interessato mediante l'apposizione sul proprio fondo di specifici cartelli.
4. E' vietata la commercializzazione di tutte le specie di flora spontanea autoctona, fatta eccezione per quelle per le quali è consentita ai sensi della presente legge la raccolta ad uso commerciale.

Art. 11  
*(Vigilanza e controllo)*

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della presente legge provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 12  
*(Sanzioni)*

1. Chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di euro 120.
2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 30 per ogni pianta, fino a un massimo di euro 180.
3. Chiunque violi l'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800, con obbligo di ripristino dell'habitat distrutto.

4. Chiunque violi l'articolo 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di euro 60.

5. Chiunque violi l'articolo 5, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 50, fino a un massimo di euro 300 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore a 50 grammi.

6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona nonché di felci incluse nell'allegato B è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni pianta, fino a un massimo di euro 60.

7. Chiunque violi l'articolo 6, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per le specie per uso officinale e per ogni 10 grammi eccedenti per i licheni, fino a un massimo di euro 300.

8. Chiunque raccolga ad uso commerciale specie incluse negli allegati D ed E senza la prevista autorizzazione o con modalità difformi da quanto autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.200.

9. Chiunque violi l'articolo 8, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 600.

10. Chiunque violi l'articolo 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.

11. La mancanza della documentazione giustificativa prevista dall'articolo 8, comma 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.

12. L'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene in ambiente naturale, in violazione dell'articolo 9, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, con obbligo di eradicazione della specie introdotta.

13. Chiunque violi l'articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di euro 30.

14. Chiunque violi l'articolo 10, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500, fino a un massimo di euro 3.000.

15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13  
(*Rinvio*)

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, a modificare o aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F, con periodicità almeno quinquennale.

2. La Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 14  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 31 marzo 1977, n. 17;

b) 15 gennaio 1982, n. 2.

Art. 15  
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 144.500 a decorrere dall'anno 2010.

2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:

a) 2.2.1.08 al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui euro 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attività di informazione e sensibilizzazione concernente la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui euro 10.000, al capitolo 39500 (Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali) per annui euro 26.500 e al capitolo 39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui euro 77.000;

b) 2.1.6.01 al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui euro 10.000;

c) 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui euro 11.000.

3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'Area omogenea 01.14.02 (Parchi e Riserve naturali), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), e nelle Unità Previsionali 01.03.01.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), 01.14.01.10 (Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio), per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle seguenti unità previsionali di base:

a) 01.14.02.20 (Investimenti per i Parchi e le Riserve naturali) per annui euro 10.000;

b) 01.14.02.10 (Interventi per la tutela dei Parchi e delle Riserve naturali) per annui euro 113.500;

c) 01.03.01.13 per annui euro 10.000;

d) 01.14.01.10 per annui euro 11.000.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.